PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Agenzia per i Servizi
Ufficio Gestione Gare
Via Dogana, 8 - 38122 Trento
Tel. 0461 496444 - Fax 0461 496422
e-mail: agenziaperiservizi@provincia.tn.it

NOTA DI CHIARIMENTI

Trento, 28 DIC. 2011

Prot. n. S153/2011/ 76144 /35.1114-11

Oggetto: **gara d'appalto per PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA TANGENZIALE DI TRENTO E LA STRADA PROVINCIALE N. 235 DELL'INTERPORTO**

Si riportano di seguito i quesiti/richieste formulati da alcune imprese interessate a partecipare alla procedura di gara in oggetto e le relative risposte comunicate dal Servizio Infrastrutture stradali e ferroviarie:

1. QUESITO:

Con riferimento alla procedura aperta della gara in oggetto e più precisamente alla pagina 11 del bando integrale punto 2) REQUISITI DEI PROGETTISTI, si chiede di aver effettuato negli ultimi 10 anni due servizi di cui all'art. 252 del DPR 207/10 relativi a lavori..., per un importo totale non inferiore a 0,4 volte l'importo stimato dei lavori da progettare.

Gli importi da soddisfare sono pertanto circa € 3.000.000,00 per la Ig, circa € 500.000,00 per la IIIc, circa € 2.300.000,00 per la VIa e circa € 928.000,00 per la IXc sommando per ognuna due lavori.

I servizi da prendere in considerazione possono essere teoricamente anche 8, visto che vi sono 4 classi e categorie distinte e per ognuna si devono individuare 2 servizi.

In seguito nella pagina del bando si specifica che i lavori devono essere analoghi per caratteristiche tecniche/tipologia (lavori stradali) e per dimensione pari almeno a 10.000.000 €.

Considerato che la richiesta formulata più sopra viene soddisfatta con importi di gran lunga inferiori rispetto ai 10 milioni di Euro imposti, si chiedono ulteriori spiegazioni in merito.

1. RISPOSTA:

Si precisa che al fine del requisito "*espletamento, negli ultimi 10 anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, di due servizi di cui all'art. 252 DPR 207/2010 relativi a lavori appartenenti a ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi di progettazione da affidare, [Ig - IIIc) - VIa) - IXc)], per un importo totale non inferiore a 0,40 volte l'importo stimato dei lavori da progettare*" (a titolo di esempio, quindi, per la Ig) due servizi di importo complessivo pari ad Euro 3.082.710,18) i servizi nelle categorie e classi indicate dovranno essere

riferiti a lavori di opere stradali di importo pari ad almeno 10 milioni di Euro. A tal proposito si osserva che le "*tipologie di lavori analoghi per dimensione*" cioè di importo pari ad almeno 10 milioni di Euro potrebbero essere appartenenti, oltre che alle classi e categorie richieste [1g) IIIc), VIa) e IXc)], anche ad ulteriori classi e categorie di lavori. Si ritiene pertanto che non esista incongruenza nella definizione dell'importo delle "tipologie di lavori analoghi per dimensione" con i requisiti richiesti ai professionisti nel bando di gara.

Si conferma inoltre che i lavori appartenenti alle classi e categorie indicate nel bando devono fare riferimento alla specifica "lavori di opere stradali".

2. QUESITO:

(i) in quali forme è ammesso l'avvalimento di società terza per quanto riguarda i requisiti dei progettisti (§ 2.2.2. di pag. 11 del bando di gara) — punto 2 ("...espletamento negli ultimi 10 anni [...] di servizi...") e punto 3 ("...espletamento negli ultimi 10 anni [...] di 2 servizi...") ovvero

(a) il bando permette la presenze di più avvalitori per singolo requisito?

(b) che percentuale massima può essere soggetta ad avvalimento?

2) Si chiede se le Imprese possono avvalersi, ai fini della progettazione, dei soggetti indicati nel parere del CTA allegato all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (pag. 29), oppure se i soggetti coinvolti nella progettazione dell'opera, ai fini del divieto di cui all'art. 20 commi 10 e 11 della L.P. 26/93 siano esclusivamente quelli indicati nella richiesta di avvio della procedura di appalto di cui alla nota prot. n. 476667/2011 di data 10 agosto 2011.

2. RISPOSTA:

Il bando di gara, in conformità al disposto dell'articolo 30 comma 5 quinquies della L.P. 26/1993, prevede la possibilità per i concorrenti che non siano in possesso dei requisiti prescritti per i progettisti di avvalersi di progettisti qualificati, da indicare all'atto dell'offerta, quali meri collaboratori dell'Impresa e pertanto senza ricondurre la forma giuridica di tale utilizzazione all'istituto dell'avvalimento di cui all'articolo 49 del D.Lgs. 163/2006.

Il bando di gara ammette pertanto che i requisiti prescritti per i progettisti siano soddisfatti integralmente da uno o più soggetti di cui all'articolo 20 comma 3 della L.P. 26/1993, da indicare all'atto dell'offerta, nonché la possibilità di avvalersi di più di uno di tali soggetti per soddisfare il medesimo requisito.

Si conferma che tutti i soggetti indicati nel parere del Comitato Tecnico Amministrativo allegato all'elaborato "Parametri e criteri di valutazione delle offerte" (pag. 29) sono stati coinvolti in una fase preliminare della progettazione. Secondo le espresse previsioni del bando di gara, per i medesimi soggetti opera il divieto di cui all'art. 20, comma 10, della L.P. 26/93 relativo agli incarichi di progettazione, studio e consulenza dei lavori oggetto dell'appalto e pertanto **non potranno partecipare** alla gara in alcuna forma (né in qualità di mandanti di raggruppamento temporaneo, né di soggetti ausiliari ai sensi dell'articolo 49 del D:Lgs. 163/2006, oppure dell'articolo 30 comma 5 della L.P. n. 26/1993).

E' stato inoltre richiesto:

3. QUESITO:

"- Il sopralluogo non è obbligatorio effettuarlo insieme ad un vostro funzionario?

Il ritiro della documentazione e la visione dei documenti può essere effettuata anche da ditte che non posseggono le categorie e devono associarsi con altre?"

3. RISPOSTA:

Si conferma che non è previsto il sopralluogo obbligatorio con rilascio di attestazione da parte del tecnico dell'Amministrazione. Resta fermo che l'Impresa dovrà rendere la dichiarazione di cui al paragrafo 4.1 punto 4 del bando di gara, che presuppone l'avvenuta visione del luogo di esecuzione dei lavori.

Si conferma inoltre che la documentazione di gara è ritirabile anche da parte di imprese che, alla luce dei requisiti di qualificazione posseduti, devono partecipare in qualità di imprese mandanti di raggruppamento temporaneo.

IL DIRIGENTE DELL'AGENZIA
- dott. Leonardo Caronna -

PF/RP/LDP